

# IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione fallimentare

(decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza - artt. 30 e 32 d.lgs. n. 270/99)

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. **Francesco Parisoli** presidente

dott. **Virgilio Notari** giudice

dott. **Niccolò Stanzani Maserati** giudice rel.

nel procedimento di amministrazione straordinaria iscritto al n. 2 del ruolo generale dell'anno 2017 a carico di Artoni Group SpA, ha emesso il seguente

## D E C R E T O

Con sentenza in date 11-24/10/2017 questo Tribunale ha dichiarato lo stato di insolvenza della Artoni Group SpA ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 270/1999 e, ai fini di cui agli artt. 80 e ss., l'appartenenza della stessa al Gruppo Artoni, di cui fa parte la controllata Artoni Trasporti SpA, già ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (procedura madre) con decreto emesso in date 21-28/06/2017.

In data 27/11/2017 il Commissario giudiziale ha depositato in cancelleria la relazione prevista dall'art. 28 del citato decreto legislativo.

In data 12/12/2017 il Ministero dello Sviluppo Economico ha depositato il proprio parere favorevole in ordine all'ammissione dell'impresa insolvente alla procedura di amministrazione straordinaria.

-----  
La Artoni Group SpA, con sede in Reggio Emilia, via Romania n. 22, esercita attività immobiliare e finanziaria di partecipazione in altre società. Come evidenziato nella relazione del Commissario giudiziale, *«tale attività si estrinseca nell'acquisizione, anche tramite locazioni finanziarie, e realizzazione di immobili strumentali, principalmente composti da magazzini ed uffici, adattati alle esigenze operative dei corrieri, locati a società del c.d. "Gruppo Artoni" e, marginalmente a terzi»*. Scopo principale della società, dunque, è quello di realizzare o acquisire immobili strumentali all'esercizio dell'attività di impresa delle società del Gruppo Artoni.

Il capitale sociale, pari ad euro 4.680.000, è detenuto dal Cav. Luigi Artoni con il 50,45% dei diritti di voto in ragione dello 0,5% delle azioni in piena proprietà e del diritto di usufrutto sul 49,95% della restante quota di capitale sociale, mentre la sig.ra Anna Maria Artoni detiene, invece, il 49,55% delle azioni in piena proprietà e il 49,95% in nuda proprietà.

La società, che non ha alle proprie dipendenze alcun lavoratore e che per le attività amministrative e



finanziarie si avvale del supporto della struttura della controllata Artoni Trasporti SpA in Amministrazione Straordinaria, esercita attività di direzione e coordinamento sulle controllate Artoni Trasporti SpA in AS e Artoni Logistica Srl, di cui è stato dichiarato il fallimento con sentenza dell'intestato Tribunale del 06/04/2017, poi convertito in AS con decreto del 28/10/2017.

La società detiene inoltre una partecipazione del 42,42% nella società Artoni&Samer Srl, con sede a Trieste, ed una partecipazione del 50% in AB Logistica Srl in liquidazione, con sede in Reggio Emilia.

Quanto al patrimonio immobiliare della Artoni Group SpA, concesso in locazione in parte alle società del Gruppo e in parte a società terze, esso risulta formato da n. 20 immobili (complessivamente stimati, come da libro inventari della società, in euro 22.107,118,91) e n. 21 terreni (complessivamente stimati in euro 9.940.988,01). La Società è attualmente intestataria di 5 contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto altrettanti immobili, tutti concessi in locazione alla Artoni Trasporti SpA.

Per quanto concerne le cause dello stato di insolvenza, il Commissario giudiziale ha ritenuto che la crisi finanziaria della Artoni Group SpA sia *«la diretta conseguenza del deterioramento dei risultati economici e finanziari delle controllate Artoni Trasporti SpA e Artoni Logistica, in quanto i canoni di affitto degli immobili locati alle stesse rappresentavano sostanzialmente l'unica fonte di reddito e di finanziamento attraverso cui avrebbe dovuto essere servito il debito a medio - lungo termine ed il debito per i contratti di leasing»*.

Significativamente ridotta, a partire dall'anno 2012, l'unica entrata finanziaria della Società, rappresentata appunto dai canoni di locazione degli immobili concessi alle società del Gruppo, la Artoni Group SpA non è stata più in grado di rispettare i debiti contratti per i leasing finanziari di cui si è in precedenza detto, entrando progressivamente in uno stato di tensione finanziaria divenuto nel tempo sempre più grave. L'analisi dei bilanci nel periodo 2011-2016, oltre a confermare un calo costante dei ricavi riferiti ai canoni d'affitto degli immobili concessi in locazione alle società del Gruppo, evidenzia infatti una correlativa crescita dell'indebitamento netto dell'impresa, che nel 2016 ha chiuso con un patrimonio netto negativo di più di 55 milioni di euro.

-----

Poiché con sentenza pronunciata da questo stesso Tribunale in date 11-24/10/2017 è stato dichiarato lo



stato in insolvenza della Società e la sua appartenenza al Gruppo Artoni ai sensi dell'art. 81, comma 1, del decreto legislativo n. 270/1999, l'ammissione della Artoni Group SpA alla procedura di amministrazione straordinaria può essere dichiarata indipendentemente dal possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 qualora, tra l'altro, risulti opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, *«in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura»* (art. 81, comma 2).

La valutazione svolta in proposito dal Commissario giudiziale è stata positiva, avendo questi concluso nel senso dell'opportunità di dichiarare anche in capo alla Artoni Group SpA l'apertura dell'amministrazione straordinaria, *«con successiva attrazione nella c.d. procedura madre di Artoni Trasporti S.p.A., unica modalità di gestione della crisi che, ad avviso dello scrivente commissario straordinario, garantirebbe la presenza di "concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali"»*.

Tale conclusione, avvalorata anche dal parere reso dal Ministero dello Sviluppo Economico, può ritenersi condivisibile.

Come ampiamente evidenziato dal Commissario giudiziale, infatti, tra la Artoni Trasporti SpA (procedura madre) e la Artoni Group SpA sussiste un'assoluta integrazione operativa e funzionale: la seconda è socio unico della prima e svolgeva nei suoi riguardi un'attività di direzione e coordinamento; entrambe le società facevano capo alla famiglia Artoni; la prima svolgeva le funzioni amministrative e contabili della seconda, che era priva di personale proprio; i servizi di trasporto venivano esercitati dalla Artoni Trasporti SpA in centri operativi costituiti da immobili (magazzini specializzati) in parte locati dalla controllante (che di fatto aveva concesso in affitto alla controllata tutto il suo patrimonio immobiliare).

I collegamenti di natura economica, produttiva, finanziaria, partecipativa, nonché contrattuale esistenti tra le due società giustificano, ragionevolmente, l'opportunità che la gestione dell'insolvenza del Gruppo Artoni avvenga in maniera unitaria. È condivisibile, sotto questo profilo, quanto affermato dal Commissario giudiziale nella propria relazione, laddove in particolare si trova affermato che *«la stretta connessione fra le imprese del gruppo sotto il profilo economico-operativo renderebbe antieconomica la gestione atomistica del loro dissesto, e per contro fa ritenere auspicabile la dismissione coordinata dei*



*relativi complessi aziendali, in quanto più conveniente sia per i creditori, sia per l'insieme degli interessi di ordine pubblico (tenuta dei livelli occupazionali e del comparto economico di riferimento) tipici della Procedura di Amministrazione Straordinaria».*

In conclusione, nell'ottica di preservare e potenziare il valore economico delle imprese del Gruppo Artoni, con l'obiettivo di una migliore attuazione del programma di ristrutturazione aziendale, la procedura di amministrazione straordinaria deve essere estesa anche alla Artoni Group SpA, sussistendone i presupposti.

**p. q. m.**

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 29, 30, 32, 80, 81 e 82 del decreto legislativo 08/07/1999 n. 270, così provvede:

**I.** dichiara aperta la procedura di Amministrazione straordinaria della Artoni Group SpA (cf: 01497410066), con sede in Reggio Emilia, via Romania n. 22;

**II.** conferma i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione conferiti al Commissario giudiziale con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

Così deciso in Reggio Emilia il 19/12/2017, nella camera di consiglio della sezione fallimentare.

**Il Presidente**  
**Francesco Parisoli**

